

L 14/07/1965 n.963 - Vigente alla G.U. 20/04/2004 n. 92

PESCA

Legge 14 luglio 1965, n. 963 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203). - Disciplina della pesca marittima (1) (2) (3) (4).

(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(3) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 2

Organi di studio e ricerca.

Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero delle politiche agricole e forestali può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine.

L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

Articolo 3

Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 4

Studi e indagini sulla pesca.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca.

Articolo 5

Commissione consultiva centrale.

Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro delle politiche agricole e forestali ritenga opportuno interpellarla.

In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.

Articolo 6

Composizione della Commissione consultiva centrale.

La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da:

a) il direttore generale della pesca marittima del ministero delle politiche agricole e forestali, con funzioni di vice presidente;

b) il vicedirettore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

[g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali];

h) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due rappresentanti del Ministero della sanità, rispettivamente della direzione generale dei servizi veterinari e della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;

m) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

n) un rappresentante dell'Istituto italiano della nutrizione (1);

o) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

p) un rappresentante del Laboratorio di idrobiologia del Ministero delle politiche agricole e forestali;

q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche ed economiche applicate alla pesca, di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e due dal Consiglio universitario nazionale;

r) sei rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle tre associazioni nazionali delle cooperative della pesca;

s) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;

u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;

z) un rappresentante dei direttori dei mercati ittici scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

aa) un rappresentante degli acquacoltori in acque marine e salmastre scelto in una terna designata dall'associazione nazionale;

bb) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva (2).

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati (2).

Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione.

Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno (2).

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali di livello non inferiore al settimo (3).

(1) L'Istituto nazionale della nutrizione è stato trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), ex art. 11, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 454.

(2) Comma così sostituito dall'art. 17, l. 10 febbraio 1992, n. 165.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 29, l. 17 febbraio 1982, n. 41.

Articolo 7

Commissioni consultive locali.

Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo.

Articolo 8

Commissioni consultive locali per la pesca marittima.

1. La Commissione consultiva locale è composta da:

- a) il capo del compartimento marittimo;
- b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
- c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima e in materia di ambiente;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche operanti nel territorio, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
- e) un docente universitario o cultore o insegnante negli istituti nautici di discipline applicate alla pesca, designato dal provveditore agli studi della sede del compartimento marittimo;
- f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
- g) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca, scelti tra terne designate dalle associazioni sindacali a base nazionale;
- h) un rappresentante dei datori di lavoro della pesca, scelto in una terna designata dalle associazioni sindacali;

- i) un rappresentante della pesca sportiva, designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva;
- l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
- m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
- n) un rappresentante dei commercianti di prodotti ittici.

2. La Commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto.

3. Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.

4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n) possono essere confermati una sola volta.

5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18, l. 10 febbraio 1992, n. 165.

Articolo 9

Registro dei pescatori marittimi.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 10

Iscrizione dei pescatori.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 11

Registro delle imprese di pesca.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 12

Permesso di pesca.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 13

Personale marittimo.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 14

Limiti e modalità dell'esercizio della pesca.

Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:

- a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame;
- b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura;
- c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca;
- d) (Omissis) (1);
- e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca.

(1) Lettera abrogata dall'art. 4, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 15

Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca.

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

- a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
- b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
- c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 16

Scoperta di banco di corallo.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 17

Disciplina della pesca sportiva.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 18

Pesca subacquea.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 19

Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 20

Organi di polizia.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 21

Persone incaricate della vigilanza.

Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competeva, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.

Articolo 22

Nomina di agenti giurati di vigilanza.

Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo (1).

(1) Il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 23

Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.

Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Articolo 24

Pene per le contravvenzioni.

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera c), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f), è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e), ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 25

Pene accessorie.

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 26

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente art. 15, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 27

Sanzioni amministrative accessorie.

1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 28

Sfruttamento abusivo di banco di corallo.

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 10, l. 25 agosto 1988, n. 381.

Articolo 29

Risarcimento del danno.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro delle politiche agricole e forestali, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Articolo 30

Responsabilità civile.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153

Articolo 31

Sanzioni disciplinari.

Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice della navigazione.

Articolo 32

Potere del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

Articolo 33

Disposizioni transitorie.

abrogato dal D. L.vo 26 maggio 2004, n. 153